

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5271 del 11/10/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PIOLANTI S.r.l. con sede legale in Comune di Forlì, Via Martoni n. 21. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercializzazione e riparazione della parte meccanica e della struttura di macchine industriali (autobetoniere, autocarri e pompe calcestruzzo), produzione di tubazioni per pompe calcestruzzo sito nel Comune di Forlì, Via Martoni n. 21.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5474 del 11/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno undici OTTOBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PIOLANTI S.r.l. con sede legale in Comune di Forlì, Via Martoni n. 21. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercializzazione e riparazione della parte meccanica e della struttura di macchine industriali (autobetoniere, autocarri e pompe calcestruzzo), produzione di tubazioni per pompe calcestruzzo sito nel Comune di Forlì, Via Martoni n. 21.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022 e la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18.10.2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31.10.2023;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 24/02/2023, acquisita ai Prot. Com.li 24140 e 24432 e da Arpae ai PG/2023/34216 e 36355, da **PIOLANTI S.r.l.** nella persona di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, avente sede legale in Comune di Forlì, Via Martoni n. 21, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercializzazione e riparazione della parte meccanica e della struttura di macchine industriali (autobetoniere, autocarri e pompe calcestruzzo), produzione di tubazioni per pompe calcestruzzo sito nel Comune di Forlì Via Martoni n. 21, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 37354 del 23/03/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/52372, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che, a seguito di richiesta di proroga, in data 22/05/2023 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 65269 e da Arpae al PG/2023/89908;

Viste le ulteriori integrazioni prodotte in data 07/07/2023 e 12/09/2023, acquisite ai Prot. Com.li 89393 e 116159 e da Arpae ai PG/2023/119760 e 155110;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 29/09/2023;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 129797 del 11/10/2023, acquisito da Arpae al PG/2023/172744;
- Nulla Osta acustico condizionato: Atto Prot. Com.le 127319 del 06/10/2023, acquisito da Arpae al PG/2023/169404;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, nell'ALLEGATO B e relative planimetrie e nell'ALLEGATO C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **PIOLANTI S.r.l.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:

- autorizzazione n. 114 del 16/03/2010 prot. n. 26334/10 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 e 275 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena a **PIOLANTI**;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **PIOLANTI S.r.l.** (C.F./P.IVA 01943780401) avente sede legale in Comune di Forlì, Via Martoni n. 21, **per lo stabilimento di commercializzazione e riparazione della parte meccanica e della struttura di macchine industriali (autobetoniere, autocarri e pompe calcestruzzo), produzione di tubazioni per pompe calcestruzzo sito nel Comune di Forlì, Via Martoni n. 21.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
 - **Nulla Osta acustico condizionato** ai sensi dell'art. 8 co.6 della L. 447/95.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B** e **relative planimetrie** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di **revocare** il titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera sulla base della autorizzazione n. 114 del 16/03/2010 prot. n. 26334/10 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena a PIOLANTI.

Con l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, relativamente alle emissioni in atmosfera, è richiesto il rinnovo della precedente autorizzazione, con le seguenti modifiche:

- eliminazione delle emissioni E12 e E13 (saldatura);
- eliminazione della emissione E27 (vapori cucina mensa aziendale);
- diminuzione dei consumi delle materie prime per l'attività di verniciatura o comunque per attività ad essa collegate (vernici, catalizzatori, diluenti, stucco, diluente per la pulizia delle attrezzature).

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2023/39103 del 03/03/2023, aggiornata in data 30/05/2023 prot. n. PG/2023/94131, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria di tutte le emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2023/39104 del 03/03/2023, aggiornata in data 30/05/2023 prot. n. PG/2023/94135, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, in particolare per quanto concerne l'utilizzo e le emissioni di composti organici volatili, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PG/2023/119882 del 10/07/2023 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

“.....

Considerazioni normative - proposta di limite e prescrizioni

Le emissioni delle attività di verniciatura sono disciplinate all'Allegato III del D.Lgs. 152/06 che pone un limite di emissione in atmosfera per i COV pari a 50 mg/Nmc con consumo di solvente > 0,5 ton/anno .(Attività di rivestimento degli autoveicoli).

Per le polveri il limite è pari a 3 mg/Nmc come previsto dalla DGR 2236/09 Verniciatura di oggetti vari in metallo, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g e in linea con quanto previsto al punto 47 Parte III dell'Allegato I del 152/06.

La sabbatura è contemplata al punto 4.13.11 del CRIAER e prevede che i gas siano captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento. Il limite per le polveri è di 20 mg/nmc.

<i>Emissione</i>	<i>attività</i>	<i>portata</i>	<i>inquinanti</i>	<i>limite</i>	<i>impianto abbattimento</i>
<i>E1</i>	<i>verniciatura/essiccazione</i>	<i>32500</i>	<i>COV polveri</i>	<i>50 3</i>	<i>filtro a maniche + filtro carboni attivi</i>
<i>E2</i>	<i>verniciatura/essiccazione</i>	<i>32500</i>	<i>COV polveri</i>	<i>50 3</i>	<i>filtro a maniche + filtro carboni attivi</i>
<i>E4</i>	<i>verniciatura/essiccazione</i>	<i>28000</i>	<i>COV polveri</i>	<i>50 3</i>	<i>filtro a maniche + filtro carboni attivi</i>
<i>E5</i>	<i>verniciatura/essiccazione</i>	<i>28000</i>	<i>COV polveri</i>	<i>50 3</i>	<i>filtro a maniche + filtro carboni attivi</i>
<i>E8</i>	<i>verniciatura/essiccazione</i>	<i>25500</i>	<i>COV polveri</i>	<i>50 3</i>	<i>filtro a calza + carboni attivi</i>
<i>E10</i>	<i>verniciatura/essiccazione</i>	<i>25500</i>	<i>COV polveri</i>	<i>50 3</i>	<i>filtro a calza + carboni attivi</i>
<i>E11</i>	<i>sabbiatura</i>	<i>28000</i>	<i>polveri</i>	<i>20</i>	<i>depolveratore a secco con cartucce filtranti</i>

Art 275

Riprendendo la tabella di sintesi delle sole materie prime contenenti COV si ha una stima di solvente immesso nel ciclo pari a 1,17 ton/anno. E' predominante il contributo dovuto al diluente nitro forse usato per lavare le attrezzature, ma nell'attività di rivestimento autoveicoli sono comprese anche queste operazioni accessorie, pertanto tale distinguo è irrilevante.

L'attività rimane quindi soggetta agli obblighi di redazione annuale del Piano Gestione Solventi e a quanto disposto dall'art. 275.

<i>Codifica Scheda di Sicurezza</i>	<i>Nome prodotto/Nome commerciale</i>	<i>Consumo Kg/anno (Q)</i>	<i>% media di COV (Cvoc)</i>	<i>Contenuto Solido kg/anno</i>	<i>Input COV in atmosfera in t/anno (Ivoc)</i>	<i>Note</i>
<i>001B</i>	<i>IDRAYON PRIMER GRIGIO (ANTIRUGGINE)</i>	<i>197.23</i>	<i>7.6</i>	<i>162.2</i>	<i>0.01</i>	<i>VERNICIATURA</i>
<i>002B</i>	<i>INVERPURA PRIMER AVORIO R1015 (ANTIRUGGINE)</i>	<i>274.2</i>	<i>3.9</i>	<i>263.5</i>	<i>0.01</i>	
<i>004B</i>	<i>SMALTO INVERPURA SM (VERNICE ACQUA)</i>	<i>233.7</i>	<i>7.28</i>	<i>216.7</i>	<i>0.02</i>	
<i>005</i>	<i>CATALIZZATORE SMALTO 004</i>	<i>207.35</i>	<i>51.8</i>	<i>99.9</i>	<i>0.11</i>	
<i>006B</i>	<i>COMPONENTE PER INVERPURA (25pp)(CATALIZZATORE)</i>	<i>123.2</i>	<i>6.4</i>	<i>115.3</i>	<i>0.01</i>	
<i>007/E</i>	<i>DILUENTE NITRO</i>	<i>1013.5</i>	<i>99.2</i>	<i>0</i>	<i>1.01</i>	
<i>008</i>	<i>STUCCO METALLICO</i>	<i>13.5</i>	<i>16.89</i>	<i>11.2</i>	<i>0.00</i>	
					<i>Tot.</i>	

Poichè la somma delle emissioni convogliate, ottenuta moltiplicando il valore limite, la portata, le ore di esercizio e il fattore di conversione, è molto superiore al contenuto massimo di solvente nei prodotti, si dispone che il consumo massimo di solvente sia pari al valore massimo di emissione di COV (come era stato autorizzato nell'atto precedente)

Pertanto si ha:

- ❖ il consumo massimo teorico di solvente pari a 1,17 ton/anno;*
- ❖ il valore limite di emissione diffusa di COV < o pari al 25% dell'input di solvente, quindi < o pari a 0,293 t/a;*

❖ il valore limite di emissione totale di COV < o pari a 1,17 ton/a

art. 271 comma 7-bis

La ditta non ha inviato la valutazione richiesta sulle sostanze rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art 271 c.7-bis entro il 28/8/2021, nè ha presentato valutazioni con la presente istanza, ritenendo di non essere interessata da miscele o sostanze pertinenti. Da un'analisi delle SDS (aggiornate al 2022) si conferma l'assenza di sostanze PBT o vPvB o presenti in Candidate List nei prodotti utilizzati (miscele), pertanto non è richiesto un piano di sostituzione per tali materie.

Tuttavia si ricorda, ai fini di un uso corretto e limitato di alcuni prodotti, che nel ciclo è presente il diluente nitro che è classificato H361fd per la presenza di miscele di idrocarburi e n-esano; esso contiene anche tetraidrofurano e diclorometano (entrambi Carc. 2) in concentrazione <1%. Il prodotto è utilizzato all'interno della cabina lavapistole, in ciclo chiuso, non si esclude che possa essere impiegato anche in altre situazioni; non sono state valutate alternative a tale prodotto.

Inoltre viene utilizzato lo stucco UNISOFT PUTTY WHITE che contiene stirene al 15-20% (quindi sempre H361d), sempre in camera di verniciatura.

Emissioni da impianti termici

Sono presenti una serie di bruciatori asserviti alle cabine di verniciatura/essiccazione di potenza termica inferiore ad 1 MW, che rientrano negli impianti previsti all'Allegato IV della Parte V lettera dd). La somma delle PTN è > 1MW pertanto i valori limite sono quelli stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D Lgs 152/06 ; si intendono rispettati per polveri e SOx se viene utilizzato, come in questo caso, metano.

Emissione	tipologia	PTN (kW)	combustibile	inquinanti	limiti (mg/Nmc)
E3	bruciatore Riello	580	metano	Polveri NOx SOx	5 350 35
E6	bruciatore Riello	441	metano	Polveri NOx SOx	5 350 35
E7	bruciatore Finterm	278	metano	Polveri NOx SOx	5 350 35
E9	bruciatore Finterm	278	metano	Polveri NOx SOx	5 350 35

CONCLUSIONI

Si confermano i limiti dell'autorizzazione già rilasciata, stante una situazione immutata per le attività di verniciatura e sabbiatura. Il ciclo produttivo ha visto una riduzione nell'uso di alcuni prodotti con conseguente calo di emissione di SOV.

Si prescrive la sostituzione dei carboni attivi ogni qualvolta venga superato il 20% del loro peso iniziale. La data di sostituzione dei filtri a carboni attivi, validati dalle relative fatture di acquisto, dovranno essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del Servizio Territoriale dell'A.R.P.A. e firmate dal responsabile dello stabilimento.

Entro il 30 aprile di ogni anno, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Provinciale e ad A.R.P.A.E apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati.

Poiché la classificazione delle sostanze è soggetta a periodiche revisioni, e in considerazione dei

necessari tempi di adeguamento delle aziende produttrici di materie prime, tenuto conto anche dell'art 271 c7-bis "In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma" si chiede che la ditta invii ogni 5 anni un aggiornamento sulla valutazione delle sostanze che immette nel proprio ciclo produttivo.

Le condizioni di accesso devono essere sempre garantite nell'impianto per permettere la vigilanza dell'organo di controllo in qualsiasi momento".

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 28/08/2023 prot. 2023/0227260/P, acquisita al prot. PG/2023/146059 del 28/08/2023, ha fatto pervenire il proprio parere favorevole in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, e poi lo ha aggiornato con la nota del 18/09/2023 prot. 2023/0245674/P, acquisita al prot. PG/2023/157732 del 18/09/2023, come di seguito riportato:

"In relazione al parere richiesto (ns. prot. 2023/0058220/A del 06/03/2023) relativo alla istanza di nuova AUA presentata dalla Ditta in oggetto, titolare di "attività commerciale e di riparazione della parte meccanica e della struttura di macchine industriali (autobetoniere, autocarri e pompe calcestruzzo), produzione di tubazioni per pompe calcestruzzo"

valutata la documentazione agli atti e in particolare le integrazioni volontarie presentate dalla Ditta di cui trattasi (ns prot. 2023/0241749/A del 13/09/2023)

premesso che trattasi di Industria Insalubre di I classe già esistente (precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata in data 16/03/2010) in contesto territoriale misto caratterizzato anche dalla presenza di edificio "sensibile" (Scuola Internazionale di Unica BIO srl) in un raggio di 100 mt, e del previsto orario di funzionamento dell'attività (8 ore al giorno per 220 giorni l'anno)

preso atto delle caratteristiche delle nuove emissioni (dotate di idonei filtri) e delle altezze geometriche rispetto al suolo dei camini (10,8 metri) dichiarate in relazione tecnica

per quanto di specifica competenza si esprime

PARERE FAVOREVOLE

Si raccomanda inoltre, vista la presenza nel perimetro aziendale di un alloggio per custode già esistente, di integrare il documento di valutazione del rischio con una valutazione specifica inerente i rischi a cui è esposto il lavoratore che svolge la mansione di custode in relazione, alle emissioni aziendali, tenendo conto della presenza oraria / giornaliera in azienda".

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ad integrazione della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae sopra riportata, ha espresso le seguenti valutazioni:

- emissione E11 - l'attività di sabbiatura è compresa al punto 4.13.11 "Distaffatura, sabbiatura, granigliatura, pallinatura, recupero terre" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che prescrive un valore limite per l'inquinante "materiale particolato" pari a 20 mg/Nmc, e al punto 4 dell'Allegato 4.31 "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che fissa un valore limite in emissione per l'inquinante "polveri totali" pari a 10 mg/Nmc. Pertanto, ai sensi di quanto stabilito dal punto C.1 dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite più restrittivo pari a 10 mg/Nmc La Ditta dovrà effettuare un monitoraggio entro 90 giorni dal rilascio dell'aggiornamento dell'AUA al fine di verificare il rispetto del valore limite più restrittivo, successivamente si conferma l'esenzione dal monitoraggio annuale di cui alla DGR 960/99 punto 8.1, alle medesime condizioni della precedente autorizzazione;
- in relazione alle modifiche apportate dal D.lgs. 102/2020 alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento all'inserimento del comma 7 bis dell'art. 271 che prevede specifiche disposizioni volte alla limitazione ed alla sostituzione delle sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità, preso atto di quanto indicato dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae nella propria relazione tecnica sopra riportata, si ritiene di non indicare come prescrizione la presentazione ogni 5 anni di una relazione

sull'aggiornamento della classificazione delle sostanze utilizzate ma di ricordare al gestore il rispetto di quanto previsto esattamente dalla norma nell'ultimo periodo di tale comma 7-bis (*"In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma"*);

- tenuto conto che l'attività di verniciatura è soggetta all'applicazione dell'art. 275 del D.lgs 152/06 e s.m.i., ai fini di una corretta compilazione del Piano di Gestione dei Solventi, in analogia con quanto richiesto alle altre aziende del territorio soggette a tale disposizione di legge, si prescrive:
 - l'installazione entro 90 giorni dal rilascio dell'AUA di idonei dispositivi contaore (es: amperometro) con sistema di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essi afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul registro vidimato da Arpa. Entro la medesima scadenza la Ditta dovrà comunicare la tipologia del dispositivo installata con Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale Distretto di Forlì (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it);
 - la registrazione dei consumi mensili di prodotti vernicianti (all'acqua, a solvente, catalizzatori, diluente) e prodotti accessori (stucco, diluente per pulizia attrezzature), validati dalle relative fatture di acquisto, su registro vidimato.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio dell'AUA, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, del parere della Azienda A.U.S.L. della Romagna e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, ha consentito di rinnovare ed aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 114 del 16/03/2010 prot. n. 26334/10, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., e dalla documentazione allegata all'istanza di rilascio della presente AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 24/02/2023 P.G.N. 24140, e successive integrazioni.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E14 – GAS DI SCARICO PROVA MOTORI

proveniente da impianti compresi alla lettera k) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E15 – CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICIO PIOLANTI (192 kW, a metano)

EMISSIONE E16 – CALDAIA RISCALDAMENTO SEZIONE COMMERCIALE INGROSSO (100 kW, a metano)

EMISSIONE E17 – CALDAIA RISCALDAMENTO SEZIONE MAGAZZINO (100 kW, a metano)

- EMISSIONE E18 – CALDAIA RISCALDAMENTO SEZIONE MAGAZZINO (100 kW, a metano)**
EMISSIONE E19 – CALDAIA RISCALDAMENTO SEZIONE MAGAZZINO (100 kW, a metano)
EMISSIONE E20 – CALDAIA RISCALDAMENTO SEZIONE MAGAZZINO (100 kW, a metano)
**EMISSIONE E21 – CALDAIA RISCALDAMENTO SEZIONE PREPARAZIONE SABBIATURA
E VERNICIATURA (34,8 kW, a metano)**
**EMISSIONE E22 – CALDAIA RISCALDAMENTO SEZIONE PREPARAZIONE SABBIATURA
E VERNICIATURA (69,6 kW, a metano)**
EMISSIONE E23 – CALDAIA RISCALDAMENTO SEZIONE OFFICINA (69,6 kW, a metano)
EMISSIONE E24 – CALDAIA RISCALDAMENTO SEZIONE OFFICINA (69,6 kW, a metano)
EMISSIONE E25 – CALDAIA RISCALDAMENTO SEZIONE OFFICINA (69,6 kW, a metano)
**EMISSIONE E26 – CALDAIA RISCALDAMENTO APPARTAMENTO DEL CUSTODE
(27 kW, a metano)**

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di commercializzazione e riparazione della parte meccanica e della struttura di macchine industriali (autobetoniere, autocarri e pompe calcestruzzo), produzione di tubazioni per pompe calcestruzzo, **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – CABINA TERMOMECCANICA GL - SETTORE 9 M

EMISSIONE E2 – CABINA TERMOMECCANICA GL - SETTORE 9 M

Impianto di abbattimento: filtro a pannello, filtro a calza e carboni attivi

Portata massima	32.500	Nmc/h
Altezza minima	10,8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E3 – BRUCIATORE CABINA TERMOMECCANICA GL - SETTORE 9 M

(580 kW, a metano)

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	10,8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E4 – CABINA TERMOMECCANICA GL - SETTORE 7,5 M

EMISSIONE E5 – CABINA TERMOMECCANICA GL - SETTORE 7,5 M

Impianto di abbattimento: filtro a pannello, filtro a calza e carboni attivi

Portata massima	28.000	Nmc/h
Altezza minima	10,8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E6 – BRUCIATORE CABINA TERMOMECCANICA GL - SETTORE 7,5 M
(441 kW, a metano)

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	10,8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E7 – BRUCIATORE CABINA SAICO (278 kW, a metano)**EMISSIONE E9 – BRUCIATORE CABINA SAICO (278 kW, a metano)**

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	10,8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E8 – CABINA SAICO**EMISSIONE E10 – CABINA SAICO**

Impianto di abbattimento: filtro a calza e carboni attivi

Portata massima	25.500	Nmc/h
Altezza minima	10,8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E11 – SABBIATRICE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	28.000	Nmc/h
-----------------	--------	-------

Altezza minima	10,8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. **Entro 90 giorni** dal rilascio del presente provvedimento le **emissioni E1, E2, E4, E5, E8 e E10** dovranno essere dotate di **idonei dispositivi contaore** (es: amperometro) con sistema di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essa afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul **registro** di cui al successivo punto 9. Entro la medesima scadenza la Ditta dovrà comunicare la tipologia del dispositivo installata con Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale Distretto di Forlì (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it).

3. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella attività di "Rivestimento di autoveicoli" (art. 275 e punto 6.1 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte Quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni E1, E2, E4, E5, E8 e E10**, le emissioni in atmosfera **sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni** di seguito riportati:
 - a) il consumo massimo teorico di solvente è pari a 1,18 t/anno;
 - b) il valore limite di emissione diffusa di COV è pari al 25% dell'input di solvente;
 - c) il valore limite di emissione totale di COV è pari a 1,18 t/anno;
 - d) entro il **30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., dovrà essere trasmessa ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati;
 - e) a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un **Piano di Gestione dei Solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Al fine di compilare la voce O1 del Piano di Gestione dei Solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate nel corso dell'anno di riferimento e i tempi di effettiva attivazione delle emissioni (derivanti dalle registrazioni dei dispositivi contaore di cui al precedente punto 2.). Copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi ;
 - f) i consumi mensili di prodotti vernicianti (all'acqua, a solvente, catalizzatori, diluente) e prodotti accessori (stucco, diluente per pulizia attrezzature), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 9.;
 - g) i **carboni attivi** dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate nel **registro** di cui al successivo punto 9., allegando altresì copia della documentazione sia di acquisto dei prodotti, sia di smaltimento dei rifiuti.

4. **Entro 90 giorni dal rilascio della presente AUA** la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio della emissione E11, al fine di verificare il rispetto del nuovo valore limite più restrittivo per il parametro "Polveri totali". Entro un mese dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì- Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato

analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.

5. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1, E2, E4, E5, E8 e E10**, con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
6. Relativamente alla **emissione E11**, la Ditta è tenuta al rispetto del valore limite di emissione sopra indicato, ed è altresì esentata dall'effettuazione dei monitoraggi periodici alla emissione, che sono sostituiti dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno **mensile** trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 9**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
7. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel **registro dei monitoraggi discontinui** di cui al successivo **punto 12**. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
8. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
 9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovrà essere annotato almeno mensilmente il tempo effettivo di utilizzo degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E4, E5, E8 e E10**, desumibile dal sistema di registrazione contaore come richiesto al precedente **punto 2**;
 - dovranno essere annotati mensilmente i prodotti vernicianti (all'acqua, a solvente, catalizzatori, diluente) e prodotti accessori (stucco, diluente per pulizia attrezzature), validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente **punto 3**, lettera f) relativamente agli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E4, E5, E8 e E10**;
 - dovranno essere annotate le operazioni di sostituzione dei sistemi di abbattimento a

carboni attivi, come richiesto al precedente punto 3, lettera g) relativamente agli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E4, E5, E8 e E10**;

- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento installato sulla **emissione E11**, come richiesto al precedente punto 6.

10. In relazione alle modifiche apportate dal D.lgs. 102/2020 alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento all'inserimento del comma 7 bis dell'art. 271 che prevede specifiche disposizioni volte alla limitazione ed alla sostituzione delle **sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità**, tenuto conto che ad oggi non vengono utilizzate sostanze che rientrano nel campo di applicazione di tale comma, si ricorda che il gestore è tenuto al rispetto di quanto disposto dall'ultimo periodo di tale comma (*"In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma"*).
11. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

12. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulle **emissioni E1, E2, E4, E5, E8, E10 e E11** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di

abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

13. Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I **punti di misura/campionamento** devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena).

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

14. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'**accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** dovrà essere rispettato quanto di seguito riportato:

- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
 - A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza.
15. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*);

	ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forli-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forli-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

16. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione)

possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 24140 del 24.02.23 presentata da PIOLANTI S.R.L.via Martoni 21, tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento ove si svolge attività di produzione e manutenzione macchine per calcestruzzo, sito a Forlì, Via domenico martoni 21 (Foglio 52 particella 214) ed individuati negli atti presentata;
- Visto il parere HERA acquisito dal comune di Forlì al P.G. 112874 del 06.09.23;
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il D.Lgs. 152/06 "parte terza" e D.G.R. 286/2005 e 1860/2006
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico in rete fognaria ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	PIOLANTI S.R.L.
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Martoni Domenico, 21
- Destinazione dell'insediamento:	produzione e manutenzione macchine per calcestruzzo
- Potenzialità dell'insediamento:	200 mc/anno - 0,8 mc/h
- Classificazione dello scarico	acque reflue industriali

- Recettore dello scarico:	FOGNATURA NERA "tipo A"
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	dissabbiatore/disoleatore/depuratore chimico fisico con filtrazione finale

2. Sono ammessi gli scarichi derivanti da: **lavaggio autocarri e macchinari**.
3. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
4. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
5. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a eliminare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera. A tal proposito deve essere ripristinata/installata al più presto apposita valvola automatica di deviazione del flusso al fine di convogliare le acque meteoriche raccolte sulla platea, alla fognatura bianca, in occasione di eventi piovosi. Il sistema dovrà altresì garantire che le acque di lavaggio, da utilizzarsi solo in assenza di eventi piovosi, non afferiscano alla rete fognaria bianca.
6. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - dissabbiatore, disoleatore e depuratore chimico-fisico** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - filtrazione su carboni attivi e quarzite** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
7. Deve inoltre essere installato nel più breve tempo possibile:
 - pozzetto deviatore con valvola automatica** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento della platea di lavaggio) con funzione di by-pass nere - bianche. L'avvenuta installazione della valvola e l'attivazione del sistema di deviazione delle acque dovrà essere comunicata a Hera, allegando specifica documentazione esplicativa.
8. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
9. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
10. HERA ed ARPAE possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
11. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
12. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

13. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

14. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, comporterà il riesame dell'autorizzazione e dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.

15. La ditta deve stipulare con HERA Spa apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

16. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

17. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

18. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06.

19. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;

20. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;

21. Lo scarico delle acque reflue del processo produttivo dovrà essere accessibile in qualsiasi momento, tramite pozzetto di ispezione, per il campionamento da parte degli Organi di controllo, nel punto subito a monte dell'immissione del corpo riceettore o della confluenza con reti fognarie diverse ed allo stesso modo, dovrà essere accessibile un pozzetto d'ispezione subito a monte dell'impianto di trattamento; i pozzetti dovranno inoltre essere installati all'interno della proprietà privata con diretto accesso dalla sede stradale;

22. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;

23. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale , ARPAE ed HERA ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

PLANIMETRIE ALLEGATE: Tavola integrativa Rev. 2 - Aprile 2023 e Rev. 3 - Luglio 2023

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza contenente la valutazione previsionale di impatto acustico redatta da Tecnico competente in acustica datata 18/05/2023 e integrazione datata 07/06/2023 da cui si evince che:

- la ditta in base alla vigente Classificazione acustica Comunale ricade in Classe IV aree di intensa attività umana mentre i tre recettori residenziali individuati (R1-R2-R3) sono inseriti in classe III;
- dai rilievi e valutazioni effettuate dal TCA con i dati bibliografici delle potenze sonore dei punti di emissione in atmosfera e con i dati delle sorgenti sonore della società richiedente, si giunge ad affermare il potenziale rispetto dei valori limite assoluti diurni e notturni stabiliti dalla vigente Classificazione acustica comunale;
- Il TCA dichiara di non procedere al calcolo per verificare il rispetto del Valore limite differenziale di immissione in quanto il rumore ambientale dominante è quello della vicina autostrada A14; al riguardo non vengono rappresentate ulteriori valutazioni svolte nelle condizioni più gravose con idonei tempi di misura e neppure esibite le isolinee previsionali dell'impatto acustico ai ricettori abitativi limitrofi, che si trovano in posizione parzialmente schermata dal fabbricato in oggetto rispetto all'autostrada A14;

Considerato che la documentazione acustica presentata è parziale in quanto non è stato adeguatamente valutato e rappresentato il rispetto del Valore limite differenziale di immissione diurno e notturno ai ricettori abitativi limitrofi, nella condizione più gravosa e con un idoneo tempo di misura;

Visto il parere favorevole con prescrizioni di Arpae – Sezione Territoriale di Forlì prot. n. 126168 del 04/10/2023;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

1) entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione unica ambientale dovrà essere trasmesso all'Autorità Comunale un Collaudo acustico post-operam supportato da rilievi fonometrici con idonei Tempi di misura diurni e notturni, effettuati presso o in prossimità al ricettore abitativo R2. Tali rilievi fonometrici, eseguiti ai sensi del D.M. 16/03/1988 e finalizzati a dimostrare l'effettivo rispetto del Valore limite differenziale di immissione diurno e notturno al ricettore R2, dovranno considerare e relazionare il Rumore Ambientale nella condizione di massima rumorosità dello stabilimento in oggetto (in presenza di ogni sorgente/attività rumorosa della ditta richiedente attiva nel relativo periodo di riferimento) e il Rumore Residuo nella condizione di totale assenza di rumorosità imputabile allo stabilimento in oggetto. Tale Collaudo acustico dovrà contenere i rilievi fonometrici di congrua durata, la descrizione particolareggiata dei fenomeni sonori rilevati per ogni singola misura effettuata, l'espressa valutazione di eventuali componenti impulsive e tonali presenti. Entro il medesimo termine dovrà essere eventualmente presentato il progetto delle opere di mitigazione acustica idonee ad assicurare il rispetto dei limiti acustici di legge, se occorrenti;

2) entro il termine di cui al punto precedente, dovranno essere trasmessi all'Autorità Comunale i rilievi fonometrici eseguiti al confine aziendale nella posizione già utilizzata "Misura A", relativi

all'intero periodo diurno (06-22) e all'intero periodo notturno (22-06), svolti nella condizione di massima rumorosità dello stabilimento in oggetto ed idonei a dimostrare l'effettivo rispetto dei valori limite di immissione assoluti previsti dalla Classificazione acustica comunale;

3) il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e dei valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio.

Si avverte che:

- qualunque variazione all'attività ovvero alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti al fine di aggiornare se necessario il nulla osta acustico, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;

- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di ArpaE dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.